

CONVENZIONE PER PRESTAZIONI DI POLIZIA LOCALE

tra

Il Comune di Bellinzona, rappresentato dal Municipio

e

Il Comune di, rappresentato dal Municipio

BASI LEGALI

Richiamate:

- La Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987 ed il relativo Regolamento di applicazione (RALOC);
- La Legge sulla polizia (LPol) del 12 dicembre 1989 ed il relativo Regolamento di applicazione (RLPol) del 6 marzo 1990;
- La Legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale del 24 settembre 1985 (LACS) ed il relativo Regolamento di applicazione del 2 marzo 1999 (RLACS);
- La legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali (LCPol), del 16 marzo 2011, ed il relativo Regolamento di applicazione del 27 giugno 2012;
- Tutte le deleghe di competenze cantonali alla polizia comunale di Bellinzona;
- Ogni altra disposizione legale e/o normativa applicabile, vigente in materia;

PREMESSE

- I Municipi esercitano funzioni di polizia locale a norma della LOC (23-26 RALOC);
- Il Comune può sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e privati per adempiere compiti di natura pubblica locale (art. 193a LOC);

SI CONVIENE:

I Oggetto e scopo

La polizia della Città di Bellinzona (detta in seguito Polcom) esercita il servizio di polizia locale anche nel territorio del Comune di, in conformità alle competenze ad essa assegnate dalle leggi e/o da puntuali deleghe e/o convenzioni comunali, cantonali e federali.

In particolare la Polcom assume e svolge le competenze di polizia di cui alla sezione A dell'allegato 2 del RLCPol, oltre alle competenze derivanti dall'art. 107 LOC, per quanto concerne i compiti di polizia rientranti nelle competenze municipali.

Le prestazioni di polizia di cui ai precedenti capoversi vengono fornite sulla base del principio della parità di trattamento sancito all'art. 2 cpv. 5 ed all'art 3 cpv. 1 del RLCPol.

II Organizzazione

1. Le strategie e le attività operative sono di esclusiva competenza del Comando della Polcom, che sentirà eventuali indicazioni del Municipio di, in modo da tenere in debita considerazione le specifiche realtà socioeconomiche, geografiche, culturali e sportive; rimangono riservate al Municipio di la responsabilità territoriale, come pure l'applicazione delle prescrizioni e delle procedure stabilite dai propri Regolamenti e/o Ordinanze comunali.
2. Il Comando della Polcom è comunque autorizzato a prendere tutte le misure d'urgenza che la situazione dovesse imporre; in tal caso il Comando dovrà subito informare il Sindaco o il Capodicastero responsabile della Polizia del Comune di
3. L'eventuale messa a disposizione della Polcom di personale da parte del Comune di, dovrà essere oggetto di specifico accordo tra i rispettivi Municipi.

III Finanziamento

1. Per la copertura delle prestazioni di polizia il Comune dis'impegna a versare alla Città di Bellinzona un contributo finanziario pro-capite in funzione del numero di

residenti – popolazione residente permanente – registrati il 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Il prezzo pro-capite per le prestazioni di polizia è fissato in CHF 120.00.
3. Il versamento dovrà avvenire in due rati uguali, entro il 31 marzo, rispettivamente il 30 settembre dell'anno di riferimento.
4. Il contributo pro-capite di cui al punto 1. è soggetto al rincaro secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo al mese di dicembre dell'anno precedente
5. Gli incassi derivanti dall'elevazione di contravvenzioni comminate dalla polcom su tutto il territorio oggetto della presente convenzione, sono di pertinenza della Città di Bellinzona.

IV Particolarità

1. Le parti si impegnano a collaborare in maniera costruttiva per garantire, oltre l'implementazione fattuale del principio della parità di trattamento di cui al cap. I, un'ottimale efficacia ed efficienza del servizio a vantaggio del territorio, della comunità e di ogni cittadino.
2. A tale scopo e per stabilire una politica di sicurezza condivisa e coordinata, è organizzata una "*Conferenza consultiva regionale sulla sicurezza*", formata dai Capi Dicastero polizia della Città di Bellinzona e dei Comuni convenzionati; tale consesso sarà presieduto dal Capo Dicastero della Città di Bellinzona e potrà dotarsi di proprie normative di operatività e di competenza, nei limiti di legge.
3. La Polcom s'impegna ad informare regolarmente e bisettimanalmente il Comune di circa l'attività svolta sul territorio comunale e/o per problematiche puntuali, riservate le normative in materia di informazioni di polizia.
4. Ogni Comune risponde dei danni causati dai propri dipendenti in conformità con la legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988.
5. Nell'eventualità di trattative con le autorità cantonali competenti relativamente alla delega di ulteriori competenze fondate sull'art. 2 cpv. 3 RLCPol (allegato 2. Sezione B) La Città di Bellinzona informa delle stesse per tempo il Comune di e ne

raccoglie eventuali osservazioni. L'indennità finanziaria pro-capite di cui al cap. III, deve essere opportunamente adeguata in seguito ad obbligatoria trattativa tra le parti.

6. La presente Convenzione annulla e sostituisce eventuali altre Convenzioni e/o accordi con lo stesso merito, a contare dalla sua entrata in vigore.

V Durata della convenzione e termini di disdetta

1. La Convenzione, riservata la ratifica da parte del Consiglio di Stato, ha una durata triennale, con inizio al 1. gennaio 2018 e termine al 31 dicembre 2020.
2. Se non disdetta, la Convenzione sarà ritenuta rinnovata per un periodo quadriennale.
3. Le parti contraenti possono inoltrare disdetta della Convenzione, con almeno un anno di anticipo sulla scadenza (la prima volta entro il 31.12.2019); la stessa deve pervenire ai rispettivi Municipi in forma raccomandata.

In fede

PER IL MUNICIPIO DI BELLINZONA

Il Sindaco

Il Segretario

PER IL MUNICIPIO DI

Il Sindaco

Il Segretario

Approvata dal Consiglio comunale di Bellinzona il

Approvata dal Consiglio comunale di il

Ratificata dalla Sezione degli enti locali su delega del Consiglio di Stato il